

AS625 - TARIFFE ZTL PER I BUS TURISTICI NEL COMUNE DI PISA

Roma, 21 ottobre 2009

Presidente della Giunta Comunale
del Comune di Pisa

Con la presente segnalazione l'Autorità intende formulare, ai sensi dell'articolo 21 della legge 287/90, alcune osservazioni in merito alla delibera della Giunta comunale di Pisa del 12 novembre 2008, n. 148 (*Tariffe, diritti ed altre entrate comunali di natura non tributaria. Determinazione*), con particolare riferimento alle tariffe ZTL per i bus turistici (v. Allegato B della predetta delibera). Al riguardo, l'Autorità riconosce il valore delle finalità del provvedimento appena citato, volto a disciplinare l'ingresso e la circolazione di autobus turistici nel centro abitato della città di Pisa, in ragione della situazione di congestione del traffico, ed al fine di contenere i livelli di inquinamento ambientale causati dai gas di scarico delle autovetture. Al tempo stesso, l'Autorità ritiene che alcune previsioni contenute nella delibera in oggetto possano limitare la libertà di iniziativa economica di alcuni soggetti e limitare ingiustificatamente la concorrenza nel settore del noleggio da rimessa.

In particolare, l'Autorità, nel riconoscere la piena discrezionalità dell'Amministrazione comunale nel determinare l'ammontare delle tariffe richieste per l'acquisto dei permessi di transito e sosta all'interno della ZTL, sottolinea però che l'applicazione di detta discrezionalità amministrativa non deve essere estranea al rispetto di condizioni idonee a mantenere una reale concorrenza nei mercati sui quali si ripercuotono le scelte di tale amministrazione, senza determinare indebiti svantaggi concorrenziali non colmabili a danno di alcuni operatori rispetto ad altri.

In proposito, l'Autorità evidenzia che la previsione relativa ad una tariffazione differente per l'abbonamento a 200 soste per i "vettori toscani" rispetto a quella applicabile agli altri operatori (rispettivamente pari, nel 2009, a 16.575 euro e 20.400 euro e, nel 2010, a 20.020 e 24.640 euro) appare costituire un elemento di discriminazione, lesivo della concorrenza, tra soggetti che operano su un medesimo mercato. Tale disparità di trattamento non sembra trovare alcuna giustificazione economica e appare sproporzionata rispetto alle finalità delle deliberazioni adottate dal Comune.

Sulla base di quanto precede, l'Autorità auspica che le osservazioni formulate possano costituire la base per un riesame della materia da parte della Giunta del Comune di Pisa. Si riserva, altresì, ogni altro tipo di intervento a sua disposizione laddove le ricordate difformità di trattamento tra operatori, in contrasto con le regole nazionali e comunitarie di concorrenza, dovessero perpetuarsi nel tempo.

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

AS626 - COMUNE DI FUCECCHIO (FI) - GESTIONE FARMACIA COMUNALE

Roma, 17 settembre 2009

Comune di Fucecchio

Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione della farmacia comunale.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 10 settembre 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, con riferimento alla gestione della farmacia comunale di nuova istituzione, si ritiene che l'Amministrazione Comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione di tale servizio.

Inoltre, il Comune, affidando mediante gara la gestione della farmacia, può comunque mantenere forme di indirizzo delle modalità di espletamento del servizio grazie al contratto di servizio con la società di gestione (nonché ad impegni del privato sul *business plan* richiesti nel bando di gara), anche relativamente all'ubicazione della farmacia. Laddove tali obblighi risultino tali da compromettere la redditività aziendale, la gara può prevedere l'erogazione da parte del Comune di una sovvenzione a favore del soggetto privato che risulterà affidatario. In tal caso, proprio la procedura ad evidenza pubblica conduce a minimizzare i costi derivanti dalla gestione della farmacia, realizzando una riduzione del costo complessivamente sopportato dalla collettività.

La presente comunicazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

AS627 - COMUNE DI CANALE MONTERANO (RM) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Roma, 11 settembre 2009

Comune di Canale Monterano

Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, del servizio di igiene urbana.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 3 settembre 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, si ritiene, sotto un primo profilo, che il fatto che la società Servizi Ambientali – Gruppo Ama S.r.l. possa fornire servizi non solo in Italia, ma anche all'estero, anche a favore di altri Enti pubblici e di soggetti privati, oltre che provvedere, tra l'altro, alla costruzione e successiva gestione o vendita di impianti industriali, alla fornitura di altri servizi pubblici come la gestione integrata dei servizi cimiteriali, la cura del verde pubblico, nonché alla pulizia e alla protezione, tra l'altro, di navi, vagoni ferroviari e aeromobili, lascia presumere una evidente propensione dell'impresa ad effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati – anche non contigui – in vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'ente pubblico conferente. La suddetta circostanza pare idonea in sé ad escludere il possesso in capo alla società *de qua* dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento *in house*.

Da ultimo, in punto di merito, la documentazione in atti non ha dimostrato l'esistenza nel Comune istante di caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche tali da impedire il ricorso al mercato. Per quanto concerne in particolare il profilo economico, nonostante l'esplicita richiesta formulata in tal senso dall'Autorità, il Comune di Canale Monterano non ha depositato alcuna indagine di mercato relativa al servizio in questione, limitandosi semplicemente a comunicare di aver effettuato alcuni "sondaggi" presso taluni operatori attivi nel settore, per poi

interrompere i rapporti a causa dell'asserita eccessiva onerosità della soluzione proposta. Il Comune non ha allegato, tuttavia, alcuna documentazione attestante le proposte commerciali ricevute, né ha dato dimostrazione di aver contattato gli altri operatori pure presenti nel territorio della Provincia di Roma, come peraltro risulta dallo stesso formulario originariamente depositato. La presente comunicazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino
